



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: ALLEGATO 2
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

FORMAZIONE MARCIAPIEDI VARIE VIE E SICUREZZA
STRADALE – LOTTO 1

Committente: COMUNE DI MISSAGLIA

Dicembre 2014

Il Progettista
Ing. Fausto Miliani

VISTO: Il Sindaco
Bruno Crippa

Il Responsabile del Servizio
Arch. Manuela Pelucchi



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Capitolo I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

art 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di un marciapiede nel tratto finale di via Manzoni nella frazione di Maresso, a partire dal n.c. 102 dove attualmente si interrompe il marciapiedi, fino al primo tratto di via Pianina;

art 2. L'importo dell'appalto

L'importo dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri è compensato a corpo.

La categoria prevalente, secondo la classificazione dell'allegato A al DPR 05.10.2010 n. 207, è la OG3 (strade, autostrade, ponti ecc). In base all'art. 133 del D.lgs 12.04.2006 n. 163, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

La disciplina economica dell'esecuzione dei lavori è regolata dal D.lgs n. 163/06 e dal DPR 207/10.

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del d.lgs 163/06 e art. 170 del DPR 207/10, tenendo presente che in relazione a quanto disposto, la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.

L'appaltatore predisporrà eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte e responsabilità nell'organizzazione del cantiere in conformità alle indicazioni della legislazione dei lavori pubblici.

L'importo lavori a base d'asta risulta:

importo sottoposto a ribasso	€	54.269,11
importo corrispettivo per sicurezza, non sottoposto a ribasso	€	1.230,89
TOTALE	€	55.500,00

I lavori della categoria generale prevalente sono:

OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	30.233,01	54,47
OG1	Edifici civili e industriali	24.036,10	43,30
	Corrispettivo sicurezza	1.230,89	2,23
		55.500,00	100

La manodopera ha la seguente incidenza: 30,36%

Le cifre del presente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli art. 161-162-163 del DPR 207/2010.

art 3. Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella regione in materia di opere pubbliche nonché delle condizioni stabilite dal regolamento per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dal capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145 e s.m.i.

art 4. Forma e dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

art 5. Opere escluse dall'appalto

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere, che l'amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: **NESSUNA OPERA È ESCLUSA**

art 6. Condizioni di appalto

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del capitolato speciale e delle condizioni locali;
- b) Di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità d'accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l'opera;
- c) Di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- d) Di aver esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari costruttivi e decorativi;
- e) Di avere giudicato – nell'effettuare l'offerta – i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente capitolato speciale d'appalto.

art 7. Variazioni alle opere progettate



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed altimetrici ed alla ubicazione delle opere che riterrà opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente capitolato generale, approvato per decreto ministeriale n. 145/2000 e s.m.i. e nel presente capitolato speciale.

art 8. Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato speciale e tali quindi da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo e la corresponsione di un particolare compenso, egli prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale detti lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

art 9. Espropriazioni e occupazioni temporanee del suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree private l'appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario, oppure ottenere il decreto di occupazione temporanea. L'amministrazione conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, l'appaltatore stesso deve avvalersi di tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità. I decreti di espropriazione sono trascritti nella conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dell'appaltatore, che cura altresì le relative vulture catastali.

Capitolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

art 10. Osservanza del regolamento, del capitolato generale, di legge e di norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- a) Della legge 20/3/1865 n. 2248 allegato F;
- b) Del codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive C.E. D.lgs 163/2006 e s.m. e i.
- c) Del regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice dei contratti pubblici, dpr 207/2010
- d) Del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici approvato con decreto ministeriale n. 145/2000 e s.m.e i.



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

- e) Della legge n. 741/1981;
- f) Della legge n. 741/1990;
- g) Del d.lgs n. 81/2008 e s.m. e i.
- h) Disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro D.M. 11.04.2011 del ministero del Lavoro

L'appalto è altresì soggetto alla completa osservanza:

- a) Delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti
- b) Delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella regione, provincia e comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto
- c) Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEI-UNEL, ANCC anche non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, i decreti, le circolari, i regolamenti e le norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

art 11. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre alle deliberazioni ed autorizzazioni inerenti il lavoro appaltato ed al presente capitolato speciale anche i seguenti documenti:

- a) La relazione tecnica, il Q.E. e il cronoprogramma
- b) Il computo metrico e l'elenco prezzi unitari
- c) I disegni e gli elaborati del progetto approvato
- d) La relazione di calcolo delle strutture in c.a. con la relativa tavola di progetto
- e) Adempimenti del responsabile ai fini della sicurezza

art 12. Garanzie dell'appaltatore

Contestualmente alla stipula del contratto, l'appaltatore deve costituire apposita garanzia, nelle forme previste dall'art. 113 del d.lgs 163/2006 e dall'art. 123 del DPR n. 207/2010, a favore dell'ente appaltante, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente seguente in graduatoria.

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 125 del DPR n. 207/2010 è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa dell'importo pari all'importo dei lavori +IVA che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a € 1.500.000,00 fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, l'impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% + IVA del valore aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

art 13. Spese di contratto ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore:

- a) Le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) Le tasse di registro e di bollo principali e complementari
- c) Le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi
- d) Le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori autorizzazioni
- e) Le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello stato (verbali, atti di sottomissione, certificati ecc.)
- f) Le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

art 14. Termine di stipula del contratto

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto di appalto entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, entro 30 giorni nel caso di scrittura privata e cottimo fiduciario;

art 15. Subappalti e cottimi

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art.170 del DPR 207/2010 e s.m. e i., affinché il subappalto sia autorizzabile dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui all'art. 118 del d.lgs 163/06 e art. 170 del DPR 207/10. È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto senza che intervenga, da parte dell'amministrazione, una specifica autorizzazione scritta. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell'importo della categoria.

art 16. Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui agli art. 5, 6, 8 del capitolato generale e derivanti dalle disposizioni del DPR 207/2010.

art 17. Rappresentante tecnico dell'appaltatore

Così come previsto dall'art. 4 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

art 18. Indicazione delle persone che possono riscuotere



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone che saranno indicate nel contratto come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione dovrà essere comprovata o mediante Certificato Camera di Commercio per ditte individuali, o per mezzo di atti legali nel caso di Società.

art 19. Prezzi di elenco – nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali sono stati stimati i lavori appaltati sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari, e nel computo metrico allegati al contratto.

Essi comprendono:

- a) I materiali con ogni spesa nessuna eccettuata che venga sostenuta per consegnarli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) Gli operai e mezzi d'opera con ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per i premi di assicurazioni sociali, per infortuni e oneri accessori di altra natura;
- c) I noli e ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso ivi compreso il manovratore;
- d) I lavori a misura ed a corpo, tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere.

I prezzi medesimi, per lavori a misura o a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili salvo applicazione di leggi che ne consentano la modifica.

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi così come previsto nell'art. 163 del DPR 207/2010.

art 20. Disciplina e custodia nei cantieri

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti ed operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

La delimitazione in modo adeguato e l'eventuale custodia dovranno essere affidate a persone qualificate e se presente le generalità del personale addetto alla custodia dovranno essere comunicate all'amministrazione ed al direttore lavori.

art 21. Trattamento e tutela dei lavoratori

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

art 22. Piani di sicurezza

L'impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al D.L. ed al coordinatore per l'esecuzione, un programma esecutivo, del tutto indipendente dal programma allegato al progetto, nel quale dovranno essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'impresa che si aggiudica i lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori rimane obbligata a redigere e consegnare alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento quando sia previsto ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m. e i.
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del d.lgs 494/1996 e s.m. e i.
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano della sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto i sensi del decreto l.gs 494/1996 e s.m. e i. ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

Il piano di coordinamento e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto in conformità alle prescrizioni vigenti, quando previsto ai sensi del predetto d.lgs, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore del cantiere e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze vigilano sull'osservanza di piani di sicurezza. Il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, misure dettagliatamente elencate dall'art. 18 del d.lgs 81/2008.

art 23. Consegna ed inizio lavori

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

art 24. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penale per il ritardo

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni 64 decorrenti dalla consegna dei lavori. La penale pecuniaria è stabilita in €. 50 per ogni giorno di ritardo.

art 25. Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori può ordinarne la sospensione disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione stessa.



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

art 26. Responsabilità tecnica dell'appaltatore

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono al responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo fino alla consegna dei lavori al collaudo.

L'appaltatore, o il suo direttore tecnico di cantiere qualora appositamente delegato, è l'unico responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nelle esecuzioni dei lavori.

art 27. Pagamento in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di 25.000,00 (venticinquemila/00).

Sui certificati di pagamento sarà praticata la ritenuta per infortuni pari allo 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Prima dell'emissione del certificato di pagamento il direttore dei lavori ha la facoltà di procedere alla verifica del DURC.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I compensi a corpo saranno contabilizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti.

art 28. Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto alla direzione dei lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo ove le opere siano state effettivamente ultimate l'apposito certificato di ultimazione art. 199 DPR 207/2010.

art 29. Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

art 30. Manutenzione delle opere fino a collaudo

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo, sarà a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori senza alcun onere per l'amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal codice.

art 31. Visita di collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo, redatto ai sensi di quanto previsto dal DPR 207/2010 (art. 229 e successivi), ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

medesimo. Nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, qualora non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, è facoltà della stazione appaltante dar luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori sostitutivo del certificato di collaudo.

art 32. Garanzie dopo il collaudo

Per lavori di importi superiori all'ammontare stabilito con decreto del ministero dei LL.PP. l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza data di emissione certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché polizza per responsabilità civile vs. terzi, di pari durata, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ovvero da rischi di gravi difetti costruttivi.

art 33. Definizione controversie

Qualora insorgano delle controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al RUP che propone una conciliazione per l'immediata soluzione. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione al RUP, la soluzione delle controversie seguirà procedure e modalità di legge escludendo l'arbitrato.